

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 11 luglio 2024, n. 335
ID AIA 393 - Acquedotto Pugliese S.p.A. - Installazione IPPC 5.4 ubicata in Castellaneta (TA) in c.da Gaudella, autorizzata con D.D. n. 9 del 21/01/2011. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- **Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- **Visto** D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e il Regolamento (UE) 2016/679;
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante "Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche", con la quale il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente per oggetto "Adozione Atto Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "Maia 2.0";
- **Vista** la deliberazione della Giunta Regionale del 26 aprile 2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, l'ing. Paolo Francesco Garofoli;
- **Vista** la deliberazione di Giunta regionale del 5 ottobre 2023, n. 1367 avente oggetto "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali all'ing. Giuseppe Angelini e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 04/12/2023 con decorrenza in pari data;
- **Vista** la Determina Dirigenziale del Dipartimento Personale e Organizzazione del 13/05/2024, n. 10 di attribuzione delle funzioni vicarie ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali all'ing. Giuseppe Angelini;
- **Vista** la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 ad oggetto "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti";
- **Vista** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- **Vista** la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.
- **Visti inoltre:**
 - il D. Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
 - il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
 - la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- la Legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.”;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n.152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” e smi;
- la DGRP n. 672/2016 “Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell’ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, ai sensi del Titolo IIIbis del D.lgs. n. 152/06 e smi e art. 10 ai sensi del Titolo I del D.lgs. 152/06 e smi. Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 Aprile 2011”;
- il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
- il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;
- la DGR n. 36 del 12.01.2018 recante “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al I Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell’art. 10 comma 3”;
- il D. Lgs n. 121 del 3 settembre 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- la L.R. 7 novembre 2022 n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”.
- **Vista** la relazione del Servizio, espletata dai funzionari ing. Alessandro Cappucci in qualità di Responsabile del Procedimento e dall’ing. Gabriella Sfrecola in qualità di funzionario istruttore e così formulata:

RELAZIONE DI SERVIZIO

Dalla documentazione in atti si evince quanto segue.

L’installazione oggetto del presente provvedimento è autorizzata con D.D. n. 9 del 21/01/2011 della Regione Puglia. La discarica annessa all’impianto di potabilizzazione del Sinni di volumetria utile pari a circa 200.000 mc. è realizzata allo scopo di smaltire esclusivamente i fanghi prodotti nel processo di disidratazione meccanica dell’impianto ed è dotata di idoneo sistema di smaltimento del percolato. La discarica di che trattasi è stata realizzata con un unico modulo, di volumetria utile pari a 200.000 mc. c.a.; le caratteristiche della struttura impermeabilizzante del fondo e delle pareti della discarica sono del tipo a stratificazione multipla. (Discariche controllate per stoccaggio rifiuti speciali).

Il presente procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA ai sensi dell’art. 29- nonies comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. per la quale il Gestore ha presentato con nota prot. n. 16436/2024 del 05/03/2024 acquisita al prot. n. 118835 del 06/03/2024, la comunicazione di modifica (ai sensi della DGRP n. 648/2011 e s.m.i.) ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità da parte dell’Autorità Competente, allegando la seguente documentazione:

- Richiesta_Valutazione_Modifica_art29 nonies 152_06;
- Allegato 1. Scheda Tecnica Serbatoi;
- Allegato 2. Ubicazione_Serbatoi_Spurgo_Pozzi;

A seguito del ricevimento dell’istanza completa, veniva avviato il procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge

n. 241/90 e smi con nota prot. n. 292472 del 13/06/2024 del Servizio AIA/RIR con contestuale pubblicazione dell'intero fascicolo telematico sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Si procede alla ricostruzione dell'iter procedimentale per gli aspetti relativi all'istruttoria AIA:

- Con nota prot. n. 16436/2024 del 05/03/2024 acquisita al prot. n. 118835 del 06/03/2024, la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. ha presentato istanza di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale dell'AIA di cui alla Determina n. 9 del 21/01/2011 e s.m.i.;
- Nella comunicazione di modifica AIA sono stati allegati i seguenti documenti:
 - Richiesta_Valutazione_Modifica_art29 nonies 152_06;
 - Allegato 1. Scheda Tecnica Serbatoi;
 - Allegato 2. Ubicazione_Serbatoi_Spurgo_Pozzi;
- Con nota prot. n. 141684 del 19/03/2024, il servizio AIA/RIR ha chiesto al Gestore le integrazioni necessarie al perfezionamento dell'istanza di modifica AIA;
- Con nota prot. n. 35044/2024 del 06/05/2024, acquisita al prot. n. 234542 del 16/05/2024, il Gestore ha trasmesso le integrazioni richieste dal Servizio AIA/RIR, allegando i seguenti documenti:
 - AIA_Modifica_art_29nonies_co.1_Sinni;
 - Allegato 1. Scheda Tecnica Serbatoi;
 - Allegato 2. Ubicazione_Serbatoi_Spurgo_Pozzi
 - Allegato 3. PG3.31_gestione rifiuti;
 - Relazione_Tecnica_modifica_installazione_Serbatoi_Spurgo_Pozzi_2024_;
 - Relazione_Tecnica_Ciclo_produttivo_Discarica_Sinni;
 - Relazione_Calcolo_Oneri_2024_;
 - 7005341 euro 2000 REGIONE PUGLIA 13-05 CONTABILE;
- Con pec del 29/05/2024, acquisita al prot. n. 255121 di pari data, il Gestore ha trasmesso ulteriori integrazioni, allegando i seguenti documenti:
 - AIA_Modifica_art_29nonies_co.1_Sinni;
 - Allegato 1. Scheda Tecnica Serbatoi;
 - Allegato 2. Ubicazione_Serbatoi_Spurgo_Pozzi
 - Allegato 3. PG3.31_gestione rifiuti;
 - Relazione_Tecnica_modifica_installazione_Serbatoi_Spurgo_Pozzi_2024_;
 - Relazione_Tecnica_Ciclo_produttivo_Discarica_Sinni;
 - Relazione_Calcolo_Oneri_2024_;
 - 7005341 euro 2000 REGIONE PUGLIA 13-05 CONTABILE;
 - Dichiarazione Veridicità Vitucci;
 - carta identità elettronica 2024

Breve descrizione della modifica

Sinteticamente, la modifica consiste nell'installazione di 3 serbatoi di stoccaggio delle acque di spurgo dei pozzi di monitoraggio della falda prodotte durante le operazioni di campionamento.

Si riporta a seguire una descrizione delle modifiche proposte tratta dalla Relazione tecnica di modifica non sostanziale allegata alla comunicazione di cui alla nota prot. n. 16436/2024 del 05/03/2024 e aggiornata con nota prot. n. 35044/2024 del 06/05/2024. Il contenuto della Relazione tecnica costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame

dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

Presso la discarica per rifiuti speciali non pericolosi annessa all'impianto di potabilizzazione del Sinni sono presenti tre pozzi spia per il monitoraggio periodico delle acque sotterranee. Si riporta nell'allegato 1 al presente provvedimento la planimetria "Ubicazione Serbatoi Spurgo Pozzi" in cui è indicata la posizione dei pozzi di monitoraggio.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo in essere prevede una frequenza minima di campionamento di cinque volte l'anno. Le linee guida in materia prevedono lo spurgo di almeno tre volumi della colonna d'acqua o la stabilizzazione dei parametri di campo. Tale attività preventiva al campionamento richiede normalmente lo spurgo di almeno 2 m³ di acque di falda per ciascun pozzo che dovranno essere trattate come rifiuto secondo la normativa vigente.

Nello stato di fatto, le acque spurgate sono raccolte nell'immediato con l'ausilio di mezzi esterni e poi trasferite in un serbatoio di accumulo dedicato al deposito temporaneo. Questa operazione comporta un notevole aggravio di tempi e costi derivanti dall'organizzazione per l'intervento puntuale del mezzo esterno.

Pertanto il Gestore intende installare 3 serbatoi di stoccaggio da 10 m³ ognuno nelle immediate vicinanze dei pozzi di monitoraggio, uno per ogni pozzo.

L'installazione dei serbatoi servirà a facilitare le operazioni di spurgo e a contenere temporaneamente l'acqua spurgata fino allo smaltimento. Inoltre l'intervento permetterà di effettuare in qualsiasi momento il campionamento senza attendere i tempi tecnici previsti con le operazioni attuali.

I serbatoi saranno muniti di un sensore di livello, monitorato quotidianamente dagli operatori di conduzione, ed un sistema a doppia camera per il contenimento e la rilevazione di eventuali perdite. Le dimensioni e le caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato 2 del presente provvedimento. I serbatoi saranno posizionati accanto ai pozzi di monitoraggio e non costituendo una installazione fissa sarà possibile rimuoverli in qualsiasi momento. Nell'allegato 1 al presente provvedimento è indicata in planimetria l'ubicazione dei serbatoi di stoccaggio.

Nello stato di fatto il deposito temporaneo delle acque di spurgo, rifiuto identificato con il codice EER 16 10 02 è gestito secondo le modalità riportate nell'allegato 3 al presente provvedimento (elaborato "Procedura Gestionale 3.31 – Gestione dei Rifiuti). I rifiuti sono raccolti secondo il criterio volumetrico e avviati a smaltimento presso impianti terzi.

La modifica in oggetto non andrà a cambiare la gestione del rifiuto EER 16 10 02 in quanto si tratta di una modalità alternativa di gestione del deposito temporaneo.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL'INTERVENTO

Premesso che:

- Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'art.29-nonies comma 1 "*Modifica degli impianti o variazione del Gestore*" stabilisce che "*Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

La modifica proposta dal Gestore può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- non prevede variazioni del ciclo produttivo
- interessa l'attuale perimetro dell'impianto;
- le fasi del ciclo produttivo rimangono invariate
- il quadro complessivo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi non subisce variazioni;
- non è soggetta a VIA (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- non sono previsti incrementi della capacità produttiva dell'attività IPPC;
- non comporta l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- non prevede l'introduzione di nuovi codici EER di rifiuti trattati e già autorizzati;
- non prevede modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento di aggiornamento AIA per modifica non sostanziale per il seguente intervento:

- installazione di 3 serbatoi di stoccaggio delle acque di spurgo dei pozzi di monitoraggio della falda prodotte durante le operazioni di campionamento;

Si ritiene di dover confermare le prescrizioni riportate nei provvedimenti già adottati con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 21/01/2011 con l'aggiunta delle seguenti:

- si prescrive che il Gestore provveda, entro 30 giorni dal provvedimento di modifica, all'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo per l'approvazione da parte di ARPA Puglia - DAP Taranto e successiva presa d'atto da parte dell'Autorità Competente. Si ritiene infatti, come anche previsto dalla DGR 672/2016 che tale modifica possa essere concordata con un semplice carteggio tra ARPA e il Gestore, senza l'avvio di alcun procedimento;
- i serbatoi dove viene effettuato lo stoccaggio del rifiuto EER 16 10 02 devono essere preservati dall'azione degli agenti atmosferici e deve essere impedito che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare terreno, pozzi, ecc.);
- tutti i serbatoi di stoccaggio del rifiuto EER 16 10 02 devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione. I serbatoi devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antirabocciamento e possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti inferiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio. Tali recipienti, oltre ad essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, devono essere dotati di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione. Periodicamente, deve essere verificata l'integrità dei contenitori per evitare perdite e diffusioni del rifiuto nell'ambiente.
- il Gestore deve realizzare un adeguato basamento in cemento per poter posizionare i serbatoi su una superficie piana e non cedevole;
- la capacità del bacino di contenimento, nel caso di serbatoi fuori terra, deve essere:
 - a. nel caso di un solo serbatoio, pari alla volumetria del serbatoio stesso;
 - b. nel caso di più serbatoi, pari al massimo tra il volume del serbatoio più grande e la terza parte della somma della volumetria di tutti i serbatoi;
- il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) e l'art 185-bis (criterio volumetrico) della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; qualora la suddette definizione non venga rispettata, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione

all'autorità competente ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente di Sezione per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato;

di qualificare non sostanziale, ai sensi dell'art.29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi e della DGR n. 648/2011, le seguenti modifiche:

- installazione di 3 serbatoi di stoccaggio delle acque di spurgo dei pozzi di monitoraggio della falda prodotte durante le operazioni di campionamento;

di confermare le prescrizioni riportate nei provvedimenti già adottati con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 21/01/2011 e con l'aggiunta delle seguenti:

1. entro 30 giorni dal provvedimento di modifica, il Gestore dovrà provvedere all'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo alle modifiche approvate, inviandolo ad ARPA Puglia DAP Taranto per l'approvazione a cui farà seguito la successiva presa d'atto da parte dell'Autorità Competente;
2. I serbatoi dove viene effettuato lo stoccaggio del rifiuto EER 16 10 02 devono essere preservati dall'azione degli agenti atmosferici e deve essere impedito che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare terreno, pozzi, ecc.);
3. Tutti i serbatoi di stoccaggio del rifiuto EER 16 10 02 devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione. I serbatoi devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antiriboccamento e possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti inferiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio. Tali recipienti, oltre ad essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, devono essere dotati di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione. Periodicamente, deve essere verificata l'integrità dei contenitori per evitare perdite e diffusioni del rifiuto nell'ambiente;
4. Il Gestore deve realizzare un adeguato basamento in cemento per poter posizionare i serbatoi su una

- superficie piana e non cedevole;
5. La capacità del bacino di contenimento, nel caso di serbatoi fuori terra, deve essere:
 - a. nel caso di un solo serbatoio, pari alla volumetria del serbatoio stesso;
 - b. nel caso di più serbatoi, pari al massimo tra il volume del serbatoio più grande e la terza parte della somma della volumetria di tutti i serbatoi;
 6. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) e l'art 185-bis (criterio volumetrico) della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; qualora la suddette definizione non venga rispettata, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i..

Di stabilire che:

- l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
- il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale D.D. n. 9 del 21/01/2011 e ulteriori aggiornamenti di cui al presente provvedimento;
- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;

Di precisare che, tenuto conto che la presente è un aggiornamento per modifica, il termine di validità dell'Autorizzazione resta quello fissato dalla Autorizzazione Integrata Ambientale con la Determina Dirigenziale D.D. n. 9 del 21/01/2011.

Di precisare che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011 e smi "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";

di prendere atto che il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12/01/2018;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA/RIR, al Proponente **Acquedotto Pugliese S.p.A.** ipsinni.discarica@pec.aqp.it, gestione.impianti@pec.aqp.it;

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Direzione Generale, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di TA, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Taranto, al Comune di Castellaneta al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.

Il presente provvedimento:

- è redatto in unico originale e n. 3 allegati:

"Allegato 1: Ubicazione Serbatoi Spurgo Pozzi"

"Allegato 2: Scheda Tecnica Serbatoi"

"Allegato 3: Procedura Gestionale 3.31 – Gestione dei Rifiuti"

- è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
- sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere

presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato 2. Ubicazione_Serbatoi_Spurgo_Pozzi.pdf - 536d9686a21f298379ce8213315f7ec9af5af499519ffb89ab8837d91c790090
Allegato 1. Scheda Tecnica Serbatoi.pdf - 735385888ae70d17c32900ad74e57edab05c95137648dca19157f180604badee
Allegato 3. PG3.31_gestione rifiuti.pdf - 0610e2800ebaad6b52360bd7ff6f4052f4c2aa7b5fd3d6c7de1320700c3e4a24


Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio ai procedimenti di AIA
Alessandro Cappucci

E.Q. Responsabile di procedimenti di AIA con particolare riferimento ad impianti di
discarica
Maria Gabriella Sfrecola

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini



Acquedotto Pugliese S.p.A.
PLANIMETRIA DISCARICA SINNI
Installazione IPPC 5.4



<p>da : dr. Nicola Pinazzi stabilimento : Ariccia - RM e.mail : n.pinazzi@selip.it cell : +39-</p> <p>centralino : +39-0521 824211 skype : n.pinazzi.selip</p>	<p>Spett.le ECOCHIMICA STINGO s.r.l. VIA RIPUARIA, 12 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA</p> <p>tel : 081 5392900 fax : 081 5392744</p>
<p>copia :</p> <p>Agenzia SELIP Campania/Calabria Ing. Arturo Fontanelli info@fontanellisrl.it www.fontanellisrl.it Tel. 081-7528020</p>	

Oggetto: ECOCHIMICA STINGO s.r.l. Vs. Progetto Impianto Potabilizzazione del SINNI (TA) - FORNITURA SERBATOI

Pos. 1

Q.tà 3,00

SERBATOIO IN VETRORESINA (PRFV) - S 100 FP DP D 1800

DP - doppia parete realizzato con tessuto 3D tipo "parabeam" con intercapedine sp= 4 mm.

Modello SELIP S/100 FP DP Cap. Geom.: 10 m³ Vedi Allegato: TAB.N°19

Cilindrico ad asse verticale

Fondo inferiore piano Øi: 1800 mm

Fondo superiore bombato H/L: 4120 mm

Da posizionare su basamento in cemento da Voi realizzato su ns. disegno.

Esecuzione: SELIP STD Tolleranze: EN 13920

Resina Liner: Vinilestere
 Resina struttura: Poliestere
 Finitura: BIANCO RAL 9003 con UV-Absorber

Prodotto: Acqua Uso Industriale PS: 1 kg/dm³
 (H₂O) Conc.:

Temperatura di progetto: 50 °C Installazione: All'esterno

SELIP s.p.a.
 Share capital 2.000.000,00 Euro
 VAT IT02265280343

Headquarters - Factory
 Via Provinciale, 36
 I - 43012 FONTANELLO (PARMA)
 Tel. +39-0521-824211
 Fax +39-0521-821944

Factory
 Via Cancelliera, 49/51
 I - 00040 ARICCIA (ROMA)
 Tel. +39-06-9344267
 Fax +39-06-9343792





Procedura Gestionale S.G.I.

GESTIONE DEI RIFIUTI

PG 3.31

3	19/03/2024	<i>f.to</i> <i>M. L. D'Aluiso</i>	<i>f.to</i> <i>S. Andrisani</i>	<i>f.to</i> <i>P. Savino</i> <i>R. Candela</i> <i>P. Scrimieri</i> <i>L. Rizzo</i> <i>G. Vitucci</i> <i>A. De Leo</i> <i>P.P. Abis</i> <i>P. Lanza</i> <i>G. Fiori</i>	<i>f.to</i> <i>F. Portincasa</i>
Rev.	Data	Redazione RIFAM	Verifica ORSRU	Approvazione LEGLE DICAM DIRRU SATAM DIRAP DIRID CONRI DIRIT DIRAM	Autorizzazione DIRGE

NOTA: Il documento firmato è presente nell'archivio di sistema di OSGRU

Le modifiche introdotte al documento rispetto alla precedente revisione sono evidenziate in giallo



Procedura Gestionale S.G.I.

TAVOLA DI REVISIONE				
PAG.	REV.	DATA	PAR.	NOTE
Tutte	3	19/03/2024	Tutti	Revisionata l'Intera Procedura per allineamento alla Revisione Organizzativa 271 del 19/12/2023 e successive ed ai sensi della norma UNI ISO 45001:2018



Procedura Gestionale S.G.I.

INDICE

1. OGGETTO	4
2. SCOPO	4
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
4. RIFERIMENTI	4
4.1 NORME TECNICHE	5
4.2 LEGGI	5
4.3 DEFINIZIONI	7
5. MODALITA'	10
5.1 ESCLUSIONI DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI (EX ART. 185 DLGS 152/2006)	10
5.2 CARATTERISTICHE, INDIVIDUAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL DTR	10
5.3 TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO	11
5.3.1 Criteri generali per la compilazione del Registro di carico e scarico e dei FIR	12
5.3.2 Gestione dei Rifiuti tramite software dedicato	13
5.4 RIFIUTI IN INGRESSO	13
5.5 GESTIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE EFFETTUATA DA SQUADRE INTERNE AQP (E ALTRI RIFIUTI NON DI PROCESSO, IVI COMPRESI I RIFIUTI DERIVANTI DA ORDINARIA ATTIVITÀ D'UFFICIO) PRESSO INFRASTRUTTURE/IMPIANTI DOTATI DI DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI	16
5.6 GESTIONE DEI RIFIUTI/MATERIALI DA MANUTENZIONE EFFETTUATA DA SQUADRE INTERNE AQP (E ALTRI RIFIUTI NON DI PROCESSO, IVI COMPRESI I RIFIUTI DERIVANTI DA ORDINARIA ATTIVITÀ D'UFFICIO) PRESSO INFRASTRUTTURE/IMPIANTI PRIVI DI DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI	17
5.7 GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE E DI IMPIANTI EFFETTUATA DA DITTA ESTERNA	18
5.8 GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI PROCESSO (POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE)	19
5.8.1 Impianti di depurazione	19
5.8.2 Impianti potabilizzazione	21
5.8.3 Impianto di potabilizzazione del Sinni	22
5.9 GESTIONE RIFIUTI DI LABORATORIO A RISCHIO INFETTIVO	22
5.10 GESTIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI DA TERZI PRESSO OPERE/IMPIANTI AQP	23
5.11 SMALTIMENTO DI RAEE CONTENENTE DATI PERSONALI PERTINENTI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA	25
5.12 MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE	25
6. VIOLAZIONI	25
7. FLOW CHART ED ALLEGATI	26



Procedura Gestionale S.G.I.

1. OGGETTO

La procedura ha per oggetto le attività necessarie alla gestione dei rifiuti prodotti dalle UO della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. e dalle Ditte esterne di manutenzione e costruzione di opere e impianti, in quest'ultimo caso limitatamente all'attività di vigilanza e controllo sulla corretta gestione nei casi in cui le suddette Ditte risultino essere produttori del rifiuto.

Sono escluse dalla presente Procedura le modalità di gestione dei rifiuti adottate dalla società controllata ASECO (relativamente alle sole attività di raccolta, trasporto conto terzi, recupero e trattamento di fanghi civili, agroalimentari e legno vegetale).

2. SCOPO

L'obiettivo della procedura è definire modalità operative, responsabilità e risorse necessarie alla gestione delle attività di:

- identificazione, classificazione e deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle strutture aziendali;
- raccolta e trasporto dei rifiuti aziendali dal luogo di produzione del rifiuto al deposito temporaneo;
- raccolta e trasporto dei rifiuti aziendali dal luogo del deposito temporaneo al destinatario finale;
- raccolta e trasporto dei rifiuti aziendali dal luogo di produzione al destinatario finale;
- identificazione, classificazione, deposito temporaneo, raccolta e trasporto dei rifiuti rinvenienti dalle attività di manutenzione e costruzione condotta da personale AQP.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura è applicata dalle:

- UO della Direzione Ambiente ed Energia (DIRAM);
- UO della Direzione Approvvigionamento Idrico (DIRAP);
- UO della Direzione Industriale (DIRID), in particolare dalle Strutture Territoriali Complesse (STC) e Strutture Territoriali Operativa (STO), dall'UO Gestione Materiali (MAGRI), dall'UO Depurazione (MODRI), dall'UO Servizi Tecnici e Manutentivi (TEMID);
- UO Laboratorio e Controllo Igienico Sanitario (CONRI);
- UO Facility Management (PASRU) della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione (DIRRU), in particolare dall'UO Servizi Generali (SERRU) e dall'UO Property (PATRU);
- UO della Direzione Innovation & IT Management (DIRIT).

4. RIFERIMENTI

Altre Procedure/Istruzioni interne richiamate dal documento;

Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Carta del Servizio Idrico Integrato;

Codice Etico e di Comportamento;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 adottato dalla Società al tempo vigente;



Procedura Gestionale S.G.I.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza al tempo vigente;
Regolamento interno per l'utilizzo degli strumenti informatici, posta elettronica e internet.

4.1 Norme tecniche

UNI ISO 9001:2015

UNI ISO 14001:2015

UNI ISO 45001:2018

UNI ISO 50001:2018

ISO/IEC 27001:2013

4.2 Leggi

Decreto ministeriale n. 152 del 27/9/2022 in tema di cessazione della qualifica di rifiuto per gli inerti di origine minerale, ex art. 184 ter del dlgs. 152/2006;

1. Legge 108 DEL 29/7/2021, di conversione del dl 77/2021, recante modifiche all'art. 230 del dlgs 152/2006 in tema di rifiuti da manutenzione e pulizia di fosse settiche e bagni mobili;
2. Linee guida SNPA (Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente), approvate dal Ministero dell'ambiente, in tema di classificazione dei rifiuti con d.m.47/2021, adottate con delibera n. 105/2021 (definite come vincolanti con circolare MITE del 17/10/2022);
3. Nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con DGR 24 ottobre 2022, n. 1452, pubblicato sul BURP del 14/11/2022;
4. Circolare MITE 51657 del 14/5/2021, recante chiarimenti sulla nuova disciplina dei FIR e sui rifiuti urbani alla luce del dl 116/2020;
5. Direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio, n2018/851/UE pubblicata su GUCE 11/9/2020, recepita con DL 116/2020 in tema di rifiuti (aggiornamento e modifica della precedente dir. 2008/98);
6. Dlgs 121 del 3/9/2020, recante nuove disposizioni sui rifiuti conferibili in discarica;
7. Regolamento UE n. 1010 del 25 giugno 2019 in tema di razionalizzazione e armonizzazione degli obblighi comunicativi in tema di fanghi di depurazione;
8. Corte di Giustizia UE del 28 marzo 2019 sui criteri di classificazione dei rifiuti come pericolosi;
9. L 12 del 11/2/2019, di conversione del D.L. 135/2018, recante abrogazione del SISTRI e introduzione del Registro Elettronico dei rifiuti (REN);
10. D.m. 69/2018 in tema di fresato d'asfalto: a quali condizioni diventa un end of waste;
11. Regolamento UE 1021/2019 in tema di inquinanti organici persistenti;
12. L. 130/2018 (conversione in legge del decreto Genova, ossia DL 109/2018 art 41): requisiti per il riutilizzo agronomico dei fanghi di depurazione;



Procedura Gestionale S.G.I.

13. Decisione del Parlamento e del Consiglio n 2000/532/CE recante l'elenco europeo dei rifiuti (EER), modificata da ultimo nel 2018, contenente i codici identificativi di tutte le tipologie di rifiuto in base alla provenienza;
14. DPR 120/2017, in tema di gestione di terre e rocce da scavo, da applicarsi alla luce dei chiarimenti e integrazioni di cui alle linee guida SNPA, approvate con delibera del 9 maggio 2019;
15. Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e D.Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n.101/2018;
16. D. Lgs. n. 50/2016 - "Vecchio Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora applicabile;
17. D. Lgs n. 36/2023 "Nuovo Codice dei contratti Pubblici";
18. D.m. 264/2016 in tema di sottoprodotti;
19. DL 75/2010, allegato 2, in tema di ammendanti e sulla produzione di compost contenente fanghi di depurazione;
20. Reg. Reg. Puglia n 13/2017, recante nuove disposizioni in tema di progettazione e gestione fognature e impianti di depurazione;
21. Dm 264/2016 in tema di sottoprodotti;
22. Decisione della Commissione UE 955/2014/CE;
23. Regolamento UE 135/2014;
24. Regolamento 135//2014/UE, in tema di spedizione di rifiuti all'interno dell'UE;
25. Legge n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e decreti attuativi;
26. D.lgs n. 81/08 e s.m.i., in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
27. Reg. reg Puglia n 6/2006 (limitatamente al bilancio ambientale di cui all'art. 6);
28. Direttiva UE 98/2008 in tema di rifiuti;
29. D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. "Codice dell'Ambiente", parte IV;
30. DPR 254/2003 - "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
31. DPR 254/2003 in tema di rifiuti sanitari a rischio infettivo;
32. Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
33. Dm Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che reca modifiche al DM 5 febbraio 1998;
34. Direttiva UE 86/278/CEE in tema di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura;
35. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali del 13 ottobre 2008.



Procedura Gestionale S.G.I.

4.3 Definizioni

Per le definizioni si rimanda al Testo Unico dell'Ambiente vigente d.lgs 152/2006, con particolare riferimento agli artt. 183, 184, 190, 193, 230 e all'Allegato D alla Parte IV. Si riportano di seguito le definizioni di maggiore interesse ai fini della presente Procedura.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183 comma 1 lett a del dlgs 152/2006).

Rifiuti speciali: in base all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, sono rifiuti speciali i rifiuti da lavorazioni industriali (lett. c); i rifiuti da lavorazioni artigianali (lett. d); i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (lett. g).

Rifiuto pericoloso: sono rifiuti pericolosi quelli elencati nell'allegato D alla parte IV con asterisco; sono inoltre rifiuti pericolosi quelli elencati nell'allegato D senza asterisco, c.d. voci a specchio, che all'esito delle analisi di caratterizzazione presentino una o più caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato I (i) alla parte IV del dlgs 152/2006.

Oli usati: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici.

Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che abbiano modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, la cernita, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta (DTR): il raggruppamento dei rifiuti ed il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.



Procedura Gestionale S.G.I.

Caratterizzazione dei rifiuti: determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, alla luce della loro provenienza, avvalendosi ove necessario di specifiche analisi di laboratorio, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

Codice EER o codice CER: codice identificativo di un rifiuto composto da 6 cifre. Per l'identificazione occorre fare riferimento all'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, in base al quale "La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017".

Sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni e che, pertanto, non costituisce rifiuto, ex art. 184 bis del dlgs 152/2006:

- a. è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b. è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c. può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d. il suo ulteriore utilizzo sia legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

End of waste (ex art. 184 ter dlgs. 152/2006): un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- b. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c. la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d. l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi: può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore dell'infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento (si veda l'art.230 d.lgs. 152/2006).

Registro di carico e scarico: è il documento con fogli numerati e vidimati su cui i produttori/detentori devono annotare, non oltre dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello stesso, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e/o detenuti (cfr. l'art.190 del d.lgs 152/2006).



Procedura Gestionale S.G.I.

Formulario Identificativo Rifiuti (FIR): è un documento che accompagna i rifiuti, durante la fase di trasporto. Il FIR deve essere redatto in numero copie previsto dalla normativa di riferimento, compilato datato e firmato dal detentore/produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore/produttore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, il quale provvede a trasmetterne una al detentore/produttore (si veda l'art.193 d.lgs.152/2006). La trasmissione della IV copia può anche avvenire via pec. Deve essere emesso un formulario per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal codice CER. Il FIR non deve essere emesso nel caso di movimentazione di rifiuti all'interno di aree private.

Microraccolta: la micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore. Essa deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate.

Materiale tolto d'opera: materiale derivante da attività manutentiva degli impianti, ex art. 230, comma 1 del d.lgs. 152/2006, smontato e trasportato presso un luogo di concentrazione per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Sono esclusi i materiali/rifiuti di cui al co.5 dello stesso art.230, vale a dire quelli provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia. La movimentazione del materiale di cui al co.1 dell'art.230 avviene con DDT.

VIVIFIR: sistema di vidimazione virtuale dei Formulari di trasporto rifiuti (FIR), disponibile dal 8 marzo 2021 in alternativa alla vidimazione cartacea presso il portale delle camere di commercio.

Materiali sanitari a rischio infettivo: ai sensi dell'art.2, co.1, lett. i) ed art.15, co.1, del DPR 254/2003, si considerano rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo tutti i materiali che sono venuti a contatto con fluidi biologici infetti o presunti tali. Sono assimilabili a questo tipo di materiali rifiuti di laboratorio e di ricerca chimico-biologica (es. piastre di coltura e materiale monouso) che siano venuti a contatto con materiale biologico, non necessariamente infetto.

Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente od indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Sono dati personali: nome e cognome, indirizzo, codice fiscale, foto, indirizzo IP o qualsiasi altra ripresa audiovisiva.

Trattamento dei dati: qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.

RAEE: Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ossia ciò che rimane di apparecchiature che per un corretto funzionamento hanno avuto bisogno di correnti elettriche o di campi elettromagnetici. Queste apparecchiature (computer, stampanti, copiatrici, telefoni e altre



Procedura Gestionale S.G.I.

apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni), incluse tutte le componenti ed i materiali di consumo che ne costituiscono parte integrante, diventano rifiuti quando soddisfano la definizione di rifiuto del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. fondata sul concetto del “disfarsi”. I RAEE si dividono in domestici e professionali a seconda che siano originati da nuclei domestici o da attività commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo. I RAEE commerciali possono essere conferiti anche al gestore della raccolta dei rifiuti urbani, tramite apposita convenzione.

5. MODALITA'

5.1 Esclusioni dalla normativa sui rifiuti (ex art. 185 dlgs 152/2006)

Non rientrano nella disciplina dei rifiuti, per espressa esclusione di Legge, in quanto soggetti a diversa normativa speciale, i materiali o le sostanze di cui all'art. 185 del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento, per quel che interessa l'attività in oggetto:

- a. le emissioni gassose in atmosfera e biossido di carbonio catturato e trasportato e stoccato in formazioni geologiche;
- b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, soggetti alla normativa sulla contaminazione bonifica dei suoli;
- c. il suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui si è scavato;
- d. i rifiuti radioattivi (soggetti ad altra disciplina);
- e. materiali esplosivi in disuso o non più idonei al loro uso;
- f. le acque di scarico.

5.2 Caratteristiche, individuazione ed organizzazione del DTR

Il DTR che, preferibilmente, deve essere in un luogo delimitato e circoscritto ed al riparo da agenti atmosferici, deve essere effettuato ai sensi dell'art. 185 bis del D.Lgs 152/2006. In particolare deve avere le seguenti caratteristiche:

- a. i rifiuti depositati non devono contenere PCDD – PCDF in quantità superiore a 2,5 ppm e PCB e PCT in quantità superiore a 25 ppm;
- b. essere **organizzato** per categorie omogenee di rifiuto e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- c. **essere organizzato nel rispetto delle** norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- d. per alcune categorie di rifiuto, individuate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico (es. DPR 254/2003 riguardante anche i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) sono fissate le modalità integrative di gestione del deposito temporaneo;
- e. per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (es. Cod CER 18.01.03*), deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute;
- f. **garantire la** presenza di contenitori/imballaggi idonei in base alla natura fisica del rifiuto ed ai pericoli legati allo stesso al fine di evitare ogni tipo di spandimento o dispersione. In



Procedura Gestionale S.G.I.

particolare, per i contenitori di rifiuti liquidi, la collocazione degli stessi in vasche di contenimento con capacità pari ad almeno un terzo del volume totale dei contenitori e, comunque, non inferiore al contenitore di capacità maggiore, o, in alternativa in cisterne a doppia camera;

- g. su tutti i contenitori occorre l'etichettatura identificativa del rifiuto (Codice CER, descrizione del rifiuto ed eventuali classi di pericolo "HP").

I rifiuti vanno raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito (modalità temporale);
- entro 1 anno, quando il quantitativo di rifiuti in deposito non raggiunga complessivamente i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi (modalità volumetrica).

Il mancato rispetto di tali caratteristiche e/o disposizioni, comporta la presenza di un deposito temporaneo "irregolare/incontrollato", con le conseguenze di cui all'art.256 d.lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata o esercizio abusivo di discarica).

Il Responsabile dell'UO Gestione Rifiuti (RIFAM) collabora con i Responsabili delle Unità Aziendali coinvolte provvedendo a fornire il supporto per la gestione e verifica corrente della compliance normativa in ambito rifiuti al fine di:

- garantire l'organizzazione del Deposito Temporaneo dei Rifiuti secondo le indicazioni e modalità riportate sopra;
- garantire il censimento della tipologia dei rifiuti prodotti nei vari processi lavorativi;
- fornire elementi per il controllo, da parte del Direttore dei Lavori, Direttore Esecuzione Contratto, Direttore dei Lavori e dei Servizi, della conformità di Depositi Temporanei dei Rifiuti gestiti da terzi, nello svolgimento dei contratti di affidamento di lavori e servizi.

Il Responsabile d'impianto che detiene/produce il rifiuto provvede all'eventuale classificazione ed all'assegnazione del codice CER, per tipologia di rifiuto.

5.3 Tenuta del Registro di carico e scarico

In base all'art.190 d.lgs. 152/2006 sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184.

Il registro di carico e scarico va tenuto presso il luogo di produzione del rifiuto.

Ai sensi dell'art. 230, comma 1 ed art. 190, comma 11 del d.lgs. 152/2006 "i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti:

- presso la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva;



Procedura Gestionale S.G.I.

- presso la sede locale (unità locale) dell'Azienda, nella cui competenza rientra il tratto di infrastruttura o l'impianto interessato dai lavori di manutenzione e/o che produce il rifiuto;
- presso il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva (e obiettivamente necessaria) valutazione tecnica".

Inoltre, in base alla norma speciale (sul servizio idrico integrato) di cui all'art. 190, comma 11 del D.lgs. 152/2006, i Registri di carico e scarico possono essere tenuti presso le sedi dotate di DTR, previa comunicazione, da parte del Responsabile STC/STO nella cui competenza ricade il sito presso cui è tenuto il registro, all'ARPA territorialmente competente ovvero tramite adesione al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.

Nel caso di utilizzo di software informatico per la gestione digitale dei registri di carico e scarico, l'operatore all'uopo dotato di licenza, provvede alla stampa del registro, entro 10 giorni lavorativi dall'ultimo carico di rifiuti, su fogli vidimati.

5.3.1 Criteri generali per la compilazione del Registro di carico e scarico e dei FIR

In merito alla produzione dei rifiuti, i relativi carichi vanno registrati dagli operatori sul Registro di carico e scarico entro 10 giorni dalla produzione.

All'atto del ritiro per il trasporto per lo smaltimento l'operatore AQP incaricato di presenziare alle operazioni di carico dei rifiuti procede alla compilazione del FIR, con tutte le informazioni inerenti il trasporto del rifiuto e previste per legge, dopo aver verificato l'adeguatezza e compatibilità del mezzo di trasporto alla tipologia di rifiuto conferito mediante la verifica della sussistenza dell'iscrizione del mezzo stesso (attraverso il numero di targa) all'Albo dei Gestori Ambientali oppure attraverso la verifica della presenza del mezzo nell'elenco dei mezzi autorizzati, di cui gli impianti e/o i DTR sono dotati.

La 1^a copia del FIR va archiviata e custodita a cura dell'operatore incaricato.

Successivamente all'allontanamento dei rifiuti, l'operatore incaricato procede a:

- registrare, sul software, lo scarico sul Registro entro 10 giorni lavorativi dalla data di partenza del carico;
- stampare il Registro entro 10 giorni dalle attività di carico e scarico;
- verificare l'avvenuta ricezione della 4^a copia del FIR (in originale) controfirmato e datato dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;
- archiviare e custodire la 4^a copia del FIR pervenuta o la PEC di conferma della ricezione del rifiuto da parte del destinatario, annotando sulla stessa la relativa data di ricezione e, eventualmente, aggiornare il Registro con il peso verificato a destino. Le copie del FIR devono essere conservate per tre anni presso la sede ove è collocato e custodito il Registro. Nel caso di non ricevimento della 4^a copia del FIR o la relativa PEC nei tre mesi normativamente previsti, occorre segnalare il mancato ricevimento alla Provincia di competenza.

Alla luce delle indicazioni operative fornite dal Ministero dell'Ambiente (circolare 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98) in merito all'esatta modalità di compilazione della voce "quantità", casella 6, terza sezione, dell'allegato "B" al decreto ministeriale n. 145/1998, in sede di carico sarà necessario



Procedura Gestionale S.G.I.

sia indicare la quantità (anche in via presuntiva laddove l'impianto non disponga di una pesa certificata) sia contrassegnare la casella relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino".

Conseguentemente, all'atto della registrazione del movimento di carico, in questi casi, occorrerà anche indicare nelle "annotazioni" che il peso è "presunto".

Una volta inserita l'indicazione che il peso è "presunto" e che si richiede la "verifica a destino", eventuali divergenze con il peso verificato dall'impianto di ricezione andranno gestite indicando sulla copia stampata del Registro di carico e scarico, nella casella "annotazioni" del movimento inerente allo scarico, la quantità effettiva di rifiuti risultante all'arrivo, aggiungendovi anche data e firma.

Nei casi in cui viene utilizzato il programma informatico per la gestione dei movimenti, bisogna provvedere a variare conseguentemente le quantità dei movimenti di carico.

Se, invece, il registro viene tenuto con modalità solo cartacea, per quanto riguarda la quantità prodotta, deve essere utilizzata la quantità che si riscontra a destino.

Più precisamente, in caso di discrepanze tra il peso dichiarato e quello verificato a destino, il sistema consente di effettuare registrazioni di carico e scarico per allineare le giacenze alla luce del peso stimato e del peso verificato a destino mediante l'indicazione di una specifica causale "Rettifica Giacenze". Possono verificarsi 2 casi:

- 1) In caso il peso verificato a destino sia maggiore di quello dichiarato dal produttore inizialmente, quest'ultimo andrà ad effettuare una registrazione di carico con causale "rettifica di giacenza" inserendo come quantità la differenza tra i due pesi, richiamandola poi insieme ai carichi precedenti al momento dell'associazione della scheda al registro di scarico.
- 2) In caso il peso verificato a destino sia minore di quello dichiarato dal produttore inizialmente, quest'ultimo andrà ad associare la scheda al registro di scarico, pertanto la quantità di rifiuto residua sarà associata manualmente ad una registrazione di scarico con causale "rettifica di giacenza".

5.3.2 Gestione dei Rifiuti tramite software dedicato

Le operazioni di carico e scarico sopra indicate devono essere eseguite tramite apposito software di gestione adottato da AQP S.p.A. in tutti i siti di produzione aziendali già dotati del collegamento al suddetto software.

Il software in oggetto ha una banca dati, dove confluiscono tutti i dati registrati dagli operatori delle varie unità operative (Depurazione; Potabilizzazione; Laboratori e Controllo Igienico Sanitario e DTR Magazzini ed altre unità locali aziendali ai sensi dell'art 190, comma 11 del D. Lgs 152/2006). La I copia dei FIR e la IV copia (una volta rientrata), vanno digitalizzate dall'operatore individuato dal responsabile dell'attività ed inserite nel software.

5.4 Rifiuti in ingresso

Gli impianti di depurazione gestiti non ricevono rifiuti in ingresso, con la sola eccezione di quelle acque o di quei materiali provenienti da insediamenti isolati, non allacciati alla pubblica fognatura.



Procedura Gestionale S.G.I.

compatibili con il processo depurativo e conferiti, tramite autobotte, alle condizioni prescritte dall'art. 110, comma 3, del dlgs. 152/2006.

Trattasi di:

- a. acque reflue che rispettino i valori limite per lo scarico in fognatura (CER 19.08.99);
- b. rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue (CER 20.03.04);
- c. rifiuti costituiti da materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria (CER 20.03.06) nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente (CER 19.08.05 nel caso di fanghi di depurazione).

Per le modalità di controllo sui rifiuti conferiti, appartenenti alle tipologie di cui all'art. 110 comma 3 del dlgs. 152/2006, per le valutazioni propedeutiche, l'operatore AQP incaricato di presenziare alle operazioni di carico dei rifiuti dell'impianto depurativo procede ai seguenti controlli (più analiticamente descritti nella PG apposita sul conferimento bottini):

- a. in caso di conferimento di acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura (art. 110, comma 3 lett. a), l'RCM richiede al trasportatore, che nel FIR risulta essere il produttore (ex art. 230 del dlgs. 152/2006, modificato dal dl 116/2020), di presentare, in occasione di ogni conferimento, in allegato al FIR, un certificato analitico attestante la conformità delle acque trasportate ai parametri per lo scarico in fognatura (tab 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs.152/2006 od eventuali limiti più restrittivi).

L'operatore individuato dall'RCM procede sempre al controllo visivo (esempio: colore, odori, presenza visibile di olii ed idrocarburi) ed in caso di superamento della verifica visiva accetta il conferimento e procede con la compilazione del Registro di carico e scarico. In caso contrario rifiuta il conferimento. A campione, l'operatore può effettuare anche misure con la strumentazione disponibile (esempio: sonda di solidi sospesi, phmetro, sonda conducibilità) sulle acque conferite. In caso di rilevata difformità dai parametri sopra indicati rispetto ai valori riportati nel certificato analitico presentato, l'operatore individuato dall'RCM rifiuta il conferimento. Inoltre, l'operatore può prelevare apposito campione per far effettuare da CONRI l'analisi dell'effettiva compatibilità del rifiuto conferito alle caratteristiche contrattuali. In caso di acclarata incompatibilità, l'RCM lo comunica al Responsabile diretto per i conseguenti adempimenti contrattuali.

- b. in caso di conferimento ad AQP di rifiuti costituiti da materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (da insediamenti isolati dalla rete pubblica), ossia la tipologia b di cui al comma 3 art. 110, l'RCM richiede al trasportatore, che risulta anche produttore (ex art. 230 del dlgs. 152/2006, post dl 116/2020) la presentazione, ad ogni conferimento, di attestazione, ex DPR 445/2000 art 47, di effettiva provenienza del "rifiuto" da fosse settiche o bagni chimici a servizio di insediamenti isolati e provenienti da metabolismo umano e/o da attività domestiche o assimilabili ex art. 3 del reg. reg. 26/2006. L'operatore individuato dall'RCM procede sempre al controllo visivo (esempio: colore, odori, presenza visibile di olii ed idrocarburi) ed in caso di superamento della verifica visiva accetta il conferimento e procede con la compilazione del Registro di carico e scarico. In caso contrario rifiuta il conferimento. A



Procedura Gestionale S.G.I.

campione, l'operatore può effettuare anche misure con la strumentazione disponibile (esempio: sonda di solidi sospesi, phmetro, sonda conducibilità). Inoltre, può prelevare apposito campione per far effettuare da CONRI l'analisi dell'effettiva compatibilità del rifiuto conferito alle caratteristiche tipiche di un reflujo domestico, facendo riferimento al DPR 227/2011, tab 1. In caso di acclarata incompatibilità, l'RCM lo comunica al Responsabile diretto per i conseguenti adempimenti contrattuali.

c. in caso di conferimento di materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane (generalmente fanghi), nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente (ex art. 110 comma 3 lett c), l'RCM subordina il conferimento da parte del trasportatore/produttore, alle comunicazioni e alle condizioni previste dall'art'110 del D.Lgs 152/2006.

Il Responsabile impianto/opera comunica al Responsabile STC/STO la necessità di procedere all'allontanamento del materiale ai sensi dell'art. 110 comma 3, lett c). Quest'ultimo definisce, con il supporto degli RCM, il sito di conferimento e comunica tale attività alla Provincia di competenza.

Il Responsabile impianto/opera comunica al DEC del contratto affinché attivi il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti in parola attraverso impresa appaltatrice esterna.

L'operazione di carico dei rifiuti da parte della ditta autorizzata appaltatrice del servizio, viene eseguita in presenza dell'operatore AQP incaricato dal Responsabile UO.

Nello specifico l'operatore:

- registra il carico sul Registro di carico e scarico entro 10 giorni dalla produzione;
- sovrintende fisicamente alle operazioni di carico del rifiuto;
- compila il Formulario Identificativo Rifiuti (FIR), dopo aver verificato l'adeguatezza e compatibilità del mezzo di trasporto alla tipologia di rifiuto conferito, mediante la verifica della sussistenza dell'iscrizione del mezzo stesso (attraverso il numero di targa) all'Albo dei Gestori Ambientali oppure attraverso la verifica della presenza del mezzo negli elenchi di cui il DTR è dotato;
- archivia e custodisce la 1^ copia del FIR.

Successivamente all'allontanamento dei rifiuti, l'operatore di cui sopra procede a:

- registrare lo scarico sul Registro entro 10 giorni lavorativi dalla data di partenza del carico,
- stampare il Registro entro 10 giorni dalle attività di carico e scarico;
- archiviare e custodire la 4^ copia del FIR. Le copie del formulario di identificazione devono essere conservate per tre anni.

I rifiuti accettati (carico e scarico) sono registrati nel registro di carico e scarico dall'operatore AQP incaricato di presenziare alle operazioni di carico dei rifiuti sul sito di conferimento entro dieci giorni lavorativi. Per ogni altra istruzione si rimanda alla IST/BUDGE/02 "Conferimento bottini presso impianti di depurazione" e s.m.i.



Procedura Gestionale S.G.I.

5.5 Gestione dei Rifiuti da manutenzione effettuata da Squadre Interne AQP (e altri Rifiuti non di processo, ivi compresi i Rifiuti derivanti da ordinaria attività d'ufficio) presso Infrastrutture/Impianti dotati di Deposito temporaneo dei rifiuti.

Gli operatori della manutenzione territorialmente competente, in collaborazione con i Responsabili delle Unità aziendali che detengono/producono i Rifiuti, individuano i potenziali rifiuti e provvedono alla corretta classificazione degli stessi ed all'assegnazione del codice CER, avvalendosi, ove necessario, dei laboratori interni e/o esterni.

I suddetti operatori, in collaborazione con il Responsabile UO, provvedono al collocamento del rifiuto, correttamente classificato, negli specifici contenitori predisposti e posizionati nel DTR ed alle operazioni di messa in carico del rifiuto nel Registro di carico e scarico, a mezzo software.

I Responsabili UO provvedono costantemente alla verifica del rispetto dei limiti volumetrici/quantitativi o temporali del DTR, secondo le previsioni dell'art.183 del D. Lgs 152/06.

Gli operatori di cui sopra, entro il raggiungimento del limite volumetrico/quantitativo o temporale del DTR, contattano, mezzo mail, direttamente o attraverso il proprio Responsabile UO, il DEC del contratto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (affidente alla propria Direzione), affinché attivi il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in parola attraverso impresa appaltatrice esterna provvista delle autorizzazioni di legge per il trasporto dei rifiuti.

L'operazione di carico dei rifiuti da parte della ditta autorizzata appaltatrice del servizio, viene eseguita in presenza dell'operatore AQP incaricato dal Responsabile UO.

Nello specifico quest'ultimo:

- sovrintende fisicamente alle operazioni di carico del rifiuto;
- compila il Formulario Identificativo Rifiuti (FIR), dopo aver verificato l'adeguatezza e compatibilità del mezzo di trasporto alla tipologia di rifiuto conferito, mediante la verifica della sussistenza dell'iscrizione del mezzo stesso (attraverso il numero di targa) all'Albo dei Gestori Ambientali oppure attraverso la verifica della presenza del mezzo negli elenchi di cui il DTR è dotato;
- archivia e custodisce la 1^a copia del FIR.

Successivamente all'allontanamento dei rifiuti, l'operatore di cui sopra procede a:

- registrare lo scarico sul Registro entro 10 giorni lavorativi dalla data di partenza del carico;
- stampare il Registro entro 10 giorni dalle attività di carico e scarico;
- verificare l'avvenuta ricezione della 4^a copia del FIR (in originale) controfirmato e datato dal destinatario o la PEC di conferma della ricezione del rifiuto da parte del destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;
- archiviare e custodire la 4^a copia del FIR pervenuta, annotando sulla stessa la relativa data di ricezione e, eventualmente, aggiornare il Registro con il peso verificato a destino. Le copie del formulario di identificazione devono essere conservate per tre anni;
- nel caso di non ricevimento della 4^a copia del FIR nei tre mesi normativamente previsti, l'operatore incaricato alla compilazione del Registro segnala al proprio Responsabile UO il mancato ricevimento ai fini della segnalazione alla Provincia di competenza, per l'apertura e la gestione della "Non Conformità".



Procedura Gestionale S.G.I.

5.6 Gestione dei Rifiuti/Materiali da manutenzione effettuata da Squadre Interne AQP (e altri Rifiuti non di processo, ivi compresi i Rifiuti derivanti da ordinaria attività d'ufficio) presso Infrastrutture/Impianti privi di Deposito temporaneo dei rifiuti

Si possono verificare due ipotesi:

1. i rifiuti derivanti dall'attività manutentiva vanno smaltiti mediante conferimento a recupero o discarica;
2. i materiali derivanti dall'attività manutentiva dovranno essere sottoposti a valutazione tecnica finalizzata alla cernita del materiale riutilizzabile.

Nel **caso sub 1)** gli operatori della manutenzione territorialmente competente, in collaborazione con i Responsabili delle Unità aziendali, provvedono alla corretta classificazione degli stessi ed all'assegnazione del codice CER, avvalendosi, ove necessario, dei laboratori interni e/o esterni.

Gli operatori di cui sopra contattano, mezzo mail, direttamente o attraverso il proprio Responsabile UO, il DEC del contratto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (afferre alla propria Direzione), affinché attivi il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in parola attraverso impresa appaltatrice esterna provvista delle autorizzazioni di legge per il trasporto dei rifiuti.

Le operazioni di carico dei rifiuti da parte della ditta autorizzata appaltatrice del servizio, viene eseguita in presenza dell'operatore AQP incaricato dal Responsabile UO. Nello specifico quest'ultimo:

- sovrintende fisicamente alle operazioni di carico del rifiuto;
- compila il Formulario Identificativo Rifiuti (FIR), dopo aver verificato l'adeguatezza e compatibilità del mezzo di trasporto alla tipologia di rifiuto conferito, mediante la verifica della sussistenza dell'iscrizione del mezzo stesso (attraverso il numero di targa) all'Albo dei Gestori Ambientali;
- acquisisce la 1^a copia del FIR e la trasmette in originale per l'archiviazione e registrazione sul Registro di carico e scarico all'Operatore competente alla compilazione dello stesso presso la sede di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente prossimo al cantiere, cui afferisce l'infrastruttura/opera manutentiva, in cui è tenuto il relativo registro di carico e scarico.

Successivamente all'allontanamento dei rifiuti, l'operatore competente alla compilazione del Registro procede a:

- registrare, sul software, lo scarico sul Registro entro 10 giorni lavorativi dalla data di partenza del carico;
- stampare il Registro entro 10 giorni dalle attività di carico e scarico;
- verificare l'avvenuta ricezione della 4^a copia del FIR (in originale) controfirmato e datato dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;
- archiviare e custodire la 4^a copia del FIR pervenuta, annotando sulla stessa la relativa data di ricezione e, eventualmente, aggiornare il Registro con il peso verificato a destino. Le copie del formulario di identificazione devono essere conservate per tre anni.

Nel caso di non ricevimento della 4^a copia del FIR nei tre mesi normativamente previsti, l'operatore incaricato alla compilazione del Registro segnala al proprio Responsabile UO il



Procedura Gestionale S.G.I.

mancato ricevimento ai fini della segnalazione alla Provincia di competenza, per l'apertura e la gestione della "Non Conformità".

Il registro di carico e scarico relativo al rifiuto prodotto dalle attività di manutenzione deve essere tenuto secondo quanto indicato nel §5.3 "Tenuta del Registro di carico e scarico".

Nel **caso sub 2)** gli operatori della manutenzione territorialmente competente provvedono direttamente a trasportare il materiale presso il Magazzino/sito all'uso dedicato più vicino per la valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Se il materiale è riutilizzabile viene conservato presso il magazzino come materiale a scorta.

Se non è riutilizzabile, essendo un rifiuto, viene posto nel relativo cassone del DTR.

In tale ipotesi (e purché la valutazione sia oggettivamente necessaria) il materiale può viaggiare con apposito documento di trasporto, utilizzando il modello Mod/PG3.31/03 "Documento di trasporto materiale" senza necessità del FIR.

5.7 Gestione Rifiuti da attività di manutenzione di infrastrutture e di impianti effettuata da Ditta Esterna

Nella documentazione progettuale e contrattuale (disciplinare, contratto, ecc.) occorre richiamare espressamente, a carico dell'impresa esterna di manutenzione, l'onere:

- di classificare e gestire correttamente i rifiuti prodotti, come previsto per legge;
- di fornire ad AQP tutti i riscontri documentali sul corretto adempimento degli oneri di legge (in particolare i FIR e l'iscrizione all'albo gestori, per i trasportatori di rifiuti o la pulizia manutentiva delle reti fognarie), ai fini della vigilanza in riferimento a registrazione/trasporto/conferimento dei rifiuti prodotti in base alle casistiche sotto riportate.

In questa ipotesi, infatti, **il produttore del Rifiuto è per legge il soggetto che svolge l'attività manutentiva, ivi compresa la pulizia manutentiva delle reti fognarie** (ex art. 230 comma 5 D.lgs. 152/2006: la disciplina di cui all'art. 230 del D.lgs. 152/2006 si applicherà solo ai rifiuti prodotti da attività di manutenzione ordinaria o straordinaria, non ai rifiuti da costruzione o demolizione).

La Ditta esterna di manutenzione può gestire i rifiuti di manutenzione prodotti secondo una delle seguenti casistiche:

caso 1) Deposito Temporaneo di Rifiuti presso il sito di manutenzione/costruzione.

Il Responsabile della Direzione Lavori identifica, di concerto con la Ditta Esterna preposta all'attività di manutenzione, un'area da destinare al Deposito Temporaneo dei rifiuti (DTR) presso il sito oggetto di manutenzione, formalizzando tale scelta sulla documentazione di affidamento lavori.

In tal caso la Ditta Esterna procede a delimitare l'area individuata di competenza della stessa ove organizza il DTR, secondo le modalità sopra indicate, in quanto produttrice dei rifiuti da manutenzione.

I rifiuti all'interno di quest'area sono di gestione esclusiva della Ditta esterna.



Procedura Gestionale S.G.I.

I rifiuti sono allontanati tramite terzi iscritti all'Albo Gestori o trasportati in proprio ai sensi dell'art.212, comma 8.

Fotocopia della I Copia del FIR viene lasciata all'operatore AQP che vigila sulle operazioni di raccolta e trasporto rifiuto per la dovuta archiviazione da parte del Responsabile della Direzione Lavori.

Successivamente, la Ditta Esterna consegna al Responsabile DL anche fotocopia della IV copia del FIR per la dovuta archiviazione.

caso 2) Rifiuti allontanati dal sito contestualmente alla loro produzione.

I rifiuti prodotti pericolosi e non pericolosi sono allontanati dal sito subito dopo la loro produzione:

- tramite terzi iscritti all'Albo Gestori o direttamente da ditta esterna se munita delle necessarie autorizzazioni presso il sito di smaltimento/recupero.

Fotocopia della I copia FIR deve essere lasciata al personale AQP che vigila sulle operazioni di raccolta e trasporto dei Rifiuti, opportunamente identificato ed indicato come preposto a tale attività di controllo, per la dovuta archiviazione da parte del Responsabile della Direzione Lavori.

Successivamente, la Ditta Esterna consegna al Responsabile DL anche fotocopia della IV copia del FIR o la trasmette via PEC per la dovuta archiviazione;

- direttamente trasportati dalla Ditta stessa presso la propria sede (ai sensi dell'art.230 del Dlgs 152/06 e s.m.i.. Tale riferimento normativo deve essere riportato nel campo "annotazioni" del FIR) con FIR e con mezzi autorizzati.

Fotocopia della I Copia FIR viene lasciata al personale AQP che sovrintende le operazioni di raccolta e trasporto rifiuto per la dovuta archiviazione da parte del Responsabile della Direzione Lavori.

Successivamente, la Ditta Esterna consegna al Responsabile DL anche fotocopia della IV copia del FIR o la trasmette via pec per la dovuta archiviazione.

5.8 Gestione Rifiuti da attività di processo (potabilizzazione e depurazione)

Per la gestione dei rifiuti di processo (da potabilizzazione e depurazione) si segue la procedura di cui al punto 5.5 (rubricata "Gestione dei Rifiuti da manutenzione effettuata da Squadre Interne AQP (e altri Rifiuti non di processo, ivi compresi i Rifiuti derivanti da ordinaria attività d'ufficio) presso Infrastrutture/Impianti dotati di Deposito temporaneo dei rifiuti"), con le seguenti precisazioni.

Il produttore dei rifiuti è il soggetto che gestisce il processo.

5.8.1 Impianti di depurazione

L'operatore dell'impianto comunica all'RCM la necessità di allontanamento del rifiuto.

L'RCM territorialmente competente comunica settimanalmente (e non al raggiungimento dei limiti quantitativi/temporali), a mezzo mail o mediante specifica piattaforma telematica, al RUP/DEC competente del contratto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti oppure all'UO RIFAM i quantitativi di rifiuti di processo da allontanare nella settimana successiva.



Procedura Gestionale S.G.I.

Il RUP/DEC pianifica l'allontanamento ed il conferimento/smaltimento dei rifiuti comunicati dall'RCM sulla base delle caratterizzazioni effettuate dalla Ditta appaltatrice del servizio secondo le tempistiche previste dalla normativa e trasmette il programma pianificato ai responsabili AED, RCM territorialmente competenti e alle Ditte esterne.

Le Ditte esterne, in caso di impossibilità ad eseguire il servizio, ne danno comunicazione al RUP/DEC per la ripianificazione delle attività.

L'RCM comunica, all'operatore, il programma pianificato.

L'operatore AQP incaricato:

- sovrintende fisicamente alle operazioni di carico del rifiuto;
- registra il carico sul Registro di carico e scarico entro 10 giorni dalla produzione;
- compila il Formulario Identificativo Rifiuti (FIR), dopo aver verificato l'adeguatezza e compatibilità del mezzo di trasporto alla tipologia di rifiuto conferito, mediante la verifica della sussistenza dell'iscrizione del mezzo stesso (attraverso il numero di targa) all'Albo dei Gestori Ambientali;
- archivia e custodisce la 1^a copia del FIR.

Successivamente all'allontanamento dei rifiuti, l'operatore di cui sopra procede a:

- registrare, sul software, lo scarico sul Registro entro 10 giorni lavorativi dalla data di partenza del carico;
- stampare il Registro entro 10 giorni dalle attività di carico e scarico;
- verificare l'avvenuta ricezione della 4^a copia del FIR (in originale) controfirmato e datato dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;
- archiviare e custodire la 4^a copia del FIR pervenuta, annotando sulla stessa la relativa data di ricezione e, eventualmente, aggiornare il Registro con il peso verificato a destino.

Le copie del formulario di identificazione devono essere conservate per tre anni.

Nel caso di non ricevimento della 4^a copia del FIR nei tre mesi normativamente previsti, l'RCM segnala al RUP/DEC il mancato ricevimento ai fini della segnalazione alla Provincia di competenza, per l'apertura e la gestione della "Non Conformità".

I rifiuti prodotti dal processo depurativo sono:

1. Fanghi di depurazione (generalmente classificati con CER 19.08.05);
2. Residui di dissabbiamento (CER 19.08.02);
3. Residui di vagliatura (CER 19.08.01);
4. Miscele di olii e grassi (CER 19.08.09).

I fanghi di depurazione vengono estratti dal processo depurativo e, una volta divenuti palabili ed identificabili come rifiuti, ex art. 127 del dlgs. 152/2006, vengono accumulati in cassoni in deposito temporaneo per essere progressivamente allontanati entro e non oltre 3 mesi.

Controlli sui fanghi: i fanghi di depurazione prodotti su ciascun impianto sono analizzati da laboratorio esterno per la relativa caratterizzazione verificando la conformità al D.Lgs. 99/1992, tab. 1 B ed al D.lgs 109/2018, come convertito in legge, art.41 (cosiddetto decreto Genova, convertito con L.130/2018) sui seguenti parametri: idrocarburi nonché sulla sommatoria IPA, PCDD/PCDF + PCB DL, PCB, Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale, Cromo VI.



Procedura Gestionale S.G.I.

Se conformi, i fanghi possono essere conferiti in agricoltura (in presenza di apposita autorizzazione provinciale) in compostaggio o in altro impianto di recupero.

In alternativa, i fanghi sono conferiti in discarica, previa caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., con le frequenze stabilite dal gestore della discarica.

Le analisi sono eseguite secondo le frequenze indicate dal D.Lgs 99/1992, in base alla potenzialità dell'impianto.

Nello specifico:

- almeno ogni tre mesi per gli impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti (a.c.);
- almeno ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialità inferiore a 100.000 abitanti equivalenti (a.c.).

Il residuo di vagliatura (CER 19.08.01), il residuo di dissabbiamento (CER19.08.02) e le miscele di olii e grassi (CER19.08.09) sono sempre conferiti in discarica, previa caratterizzazione di base da parte del laboratorio esterno, come prescritta dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., da eseguirsi su tutti i parametri del relativo allegato 5, da eseguirsi una volta l'anno e comunque ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo.

5.8.2 Impianti potabilizzazione

Il Responsabile dell'impianto di Potabilizzazione comunica settimanalmente (e non al raggiungimento dei limiti quantitativi/temporali), a mezzo mail o mediante specifica piattaforma telematica, al RUP/DEC competente, qualora nominato, oppure all'UO RIFAM i quantitativi di rifiuti di processo da allontanare/smaltire nella settimana successiva.

Il RUP/DEC pianifica l'allontanamento e conferimento/smaltimento dei rifiuti comunicati dal Responsabile dell'impianto di Potabilizzazione e trasmette il programma pianificato al Responsabile dell'impianto di Potabilizzazione ed alla Ditta esterna.

La Ditta esterna, in caso di impossibilità ad eseguire il servizio, ne dà comunicazione al RUP/DEC per la ripianificazione delle attività.

Il Responsabile dell'impianto di Potabilizzazione comunica, all'operatore, il programma pianificato

L'operatore AQP incaricato:

- sovrintende fisicamente alle operazioni di carico del rifiuto;
- registra il carico sul Registro di carico e scarico entro 10 giorni dalla produzione;
- compila il Formulario Identificativo Rifiuti (FIR), dopo aver verificato l'adeguatezza e compatibilità del mezzo di trasporto alla tipologia di rifiuto conferito, mediante la verifica della sussistenza dell'iscrizione del mezzo stesso (attraverso il numero di targa) all'Albo dei Gestori Ambientali;
- archivia e custodisce la 1^a copia del FIR.

Successivamente all'allontanamento dei rifiuti, l'operatore di cui sopra procede a:

- registrare, sul software, lo scarico sul Registro entro 10 giorni lavorativi dalla data di partenza del carico;
- stampare il Registro entro 10 giorni dalle attività di carico e scarico;



Procedura Gestionale S.G.I.

- verificare l'avvenuta ricezione della 4^a copia del FIR (in originale) controfirmato e datato dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;
 - archiviare e custodire la 4^a copia del FIR pervenuta, annotando sulla stessa la relativa data di ricezione ed, eventualmente, aggiornare il Registro con il peso verificato a destino. Le copie del formulario di identificazione devono essere conservate per tre anni.
- Nel caso di non ricevimento della 4^a copia del FIR nei tre mesi normativamente previsti, il Responsabile dell'impianto di potabilizzazione segnala al RUP/DEC il mancato ricevimento ai fini della segnalazione alla Provincia di competenza, per l'apertura e la gestione della "Non Conformità".

I rifiuti producibili nell'ambito dei processi di potabilizzazione sono, tra gli altri e prevalentemente:

- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

I rifiuti prodotti dal processo di potabilizzazione sono conferiti in discarica, previa analisi di caratterizzazione con le cadenze e modalità indicate dal gestore della discarica.

5.8.3 Impianto di potabilizzazione del Sinni

L'impianto di potabilizzazione del Sinni è dotato di una discarica dedicata all'autosmaltimento esclusivo del EER 19 09 02.

L'operatore di discarica, su disposizione del Responsabile di Impianto, dal Lunedì al Sabato (e non al raggiungimento dei limiti quantitativi/temporali) trasporta i fanghi dal punto di produzione (stazione di disidratazione fanghi) in discarica per lo smaltimento.

Le movimentazioni giornaliere sono registrate sul registro di carico/scarico dall'operatore dell'impianto incaricato. Non viene compilato il FIR perché trattasi di movimentazioni interne all'impianto.

Il rifiuto EER 19 09 02 è conferito in discarica, con le modalità previste dal provvedimento autorizzativo della discarica.

5.9 Gestione Rifiuti di Laboratorio a rischio infettivo

I rifiuti sanitari a rischio infettivo prodotti dai laboratori AQP devono essere conservati utilizzando apposito imballaggio recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" ed il simbolo del rischio biologico.

Gli imballaggi esterni devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.

Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di **cinque giorni** dal momento della chiusura del contenitore.

Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a **trenta giorni** per quantitativi inferiori a **200 litri**.



Procedura Gestionale S.G.I.

Il Responsabile del laboratorio territorialmente competente o suo delegato, raggiunto il limite temporale/quantitativo del rifiuto all'interno del DTR comunica alla Ditta ed al RUP/DEC del contratto la quantità e la tipologia del rifiuto da smaltire e richiede, via mail, alla Ditta il ritiro dei rifiuti, specificando i codici CER.

Il RUP/DEC pianifica le attività e le comunica al Responsabile del laboratorio territorialmente competente ed alla Ditta per lo svolgimento dell'attività.

Il Responsabile del laboratorio territorialmente competente o suo delegato, prima del ritiro dei rifiuti, verifica il peso degli stessi da conferire alla Ditta.

Il Responsabile del laboratorio territorialmente competente, o suo delegato:

- sovrintende fisicamente alle operazioni di carico del rifiuto;
- registra il carico sul Registro di carico e scarico, tramite il software, entro 5 giorni dalla produzione;
- compila il Formulario Identificativo Rifiuti (FIR), dopo aver verificato l'adeguatezza e compatibilità del mezzo di trasporto alla tipologia di rifiuto conferito, mediante la verifica della sussistenza dell'iscrizione del mezzo stesso (attraverso il numero di targa) all'Albo dei Gestori Ambientali;
- archivia e custodisce la 1^a copia del FIR.

Successivamente all'allontanamento dei rifiuti, l'operatore di cui sopra procede a:

- registrare, tramite software, lo scarico del Registro entro 5 giorni lavorativi dalla data di partenza del carico;
- stampare il Registro entro 5 giorni dalle attività di carico e scarico;
- verificare l'avvenuta ricezione della 4^a copia del FIR (in originale) controfirmato e datato dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;
- archiviare e custodire la 4^a copia del FIR pervenuta, annotando sulla stessa la relativa data di ricezione e, eventualmente, aggiornare il Registro con il peso verificato a destino. Le copie del formulario di identificazione devono essere conservate per tre anni.

Nel caso di non ricevimento della 4^a copia del FIR nei tre mesi normativamente previsti, il Responsabile del laboratorio segnala al RUP/DEC il mancato ricevimento ai fini della segnalazione alla Provincia di competenza, per l'apertura e la gestione della "Non Conformità".

La gestione dei rifiuti classificati come "non infettivi" è effettuata come già descritto nei precedenti paragrafi.

Il produttore di tali rifiuti è il Responsabile del laboratorio.

5.10 Gestione dei rifiuti abbandonati da terzi presso opere/impianti AQP

Il personale AQP che accerti la presenza di rifiuti abbandonati da terzi presso opere/impianti AQP, inoltra tempestiva segnalazione al Responsabile dell'impianto/opera in questione.

Il Responsabile dell'impianto/opera territorialmente competente che ha provveduto all'accertamento o che ne ha ricevuta conoscenza e documentazione, provvede, dopo le verifiche del caso (in particolare, sulla sussistenza di un pericolo di contaminazione della risorsa):



Procedura Gestionale S.G.I.

- all'immediata segnalazione del ritrovamento al Comune ed alla Provincia di competenza indicando il luogo e la natura del rifiuto abbandonato sul suolo, allegando le foto dello stato dei luoghi, ed invitandolo espressamente ad individuare i responsabili e/o ad attivarsi per la rimozione dei rifiuti rinvenuti, ai sensi dell'art. 192, del d.lgs. 152/2006.
- alla segnalazione del ritrovamento all'UO Legale per le valutazioni sull'opportunità di sporgere denuncia anche direttamente alla Procura della Repubblica.

Nel caso in cui il Responsabile dell'impianto/opera ritenga che la permanenza sul sito del rifiuto rinvenuto sia potenziale fonte di contaminazione della risorsa idrica, ne dà comunicazione al Responsabile STC/STO che, sentito l'UO Legale, chiede al Comune di provvedere alla rimozione urgente dei rifiuti entro un termine breve, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, provvederà direttamente AQP a spese e in danno del Comune. La richiesta è inviata per conoscenza alla Provincia competente e all'AIP.

In questo secondo caso il Responsabile dell'Unità operativa, con le stesse modalità di cui ai precedenti paragrafi, attiva l'impresa appaltatrice esterna autorizzata per la raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti abbandonati, previo controllo delle autorizzazioni occorrenti.

Nel caso in cui il Responsabile dell'impianto/opera non ritenga che la permanenza del rifiuto sul sito sia potenziale fonte di contaminazione della risorsa idrica o delle acque reflue trasportate o contenute nell'opera gestita, lo comunica al Responsabile STC/STO che, sentito l'UO Legale, concede un termine più ampio (rispetto alla casistica precedente) al Comune/Provincia per intervenire e rimuovere i rifiuti.

Decorso tale termine, si procede alla rimozione dei rifiuti in danno del Comune solo se la loro collocazione possa costituire impedimento alle attività del servizio (manutenzione opere, nuovi lavori, ecc.), avendo cura di informarne il Comune e di chiedere il rimborso delle spese sostenute (allegando FIR e certificato di avvenuto smaltimento).

In caso contrario il Responsabile impianto/opera ne dà comunicazione al Responsabile STC/STO che sollecita il Comune alla rimozione del rifiuto.

Nel caso in cui intervenga un'ordinanza sindacale rivolta ad imporre ad AQP la pulizia del sito o il sequestro dell'area, il Responsabile STC/STO trasmette il provvedimento all'UO Penale (PENLE) dell'UO Legale (LEGLE) per i relativi adempimenti, valutando congiuntamente con tale Ufficio le attività da intraprendere.

L'operatore dell'impianto/opera:

- sovrintende fisicamente alle operazioni di carico del rifiuto;
- compila il Formulario Identificativo Rifiuti (FIR), dopo aver verificato l'adeguatezza e compatibilità del mezzo di trasporto alla tipologia di rifiuto conferito, mediante la verifica della sussistenza dell'iscrizione del mezzo stesso (attraverso il numero di targa) all'Albo dei Gestori Ambientali;
- trasmette la 1^ copia del FIR, in originale, per l'archiviazione e registrazione del carico e scarico sul Registro di carico e scarico all'Operatore competente alla compilazione dello stesso presso la sede di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente prossimo al cantiere, cui affrisce l'infrastruttura/opera mantenuta, in cui tenuto il relativo registro di carico e scarico.



Procedura Gestionale S.G.I.

Successivamente, la Ditta Esterna consegna al Responsabile dell'impianto/opera la IV copia del FIR o la trasmette via PEC per la dovuta archiviazione da parte dell'operatore competente alla compilazione del Registro.

Questi, eventualmente, aggiorna il Registro con il peso verificato a destino ed archivia.

Le copie del formulario di identificazione devono essere conservate per tre anni.

In ogni caso, AQP è tenuta a vigilare sulla presenza di rifiuti abbandonati sulle aree o a ridosso delle aree gestite per eseguire la conseguente segnalazione o per intraprendere le iniziative eventualmente occorrenti.

L'operatore dell'impianto provvede anche a curare, per quanto possibile, la segnalazione delle opere gestite, anche con adeguata cartellonistica, ed a proteggerle o a interdire l'accesso al pubblico con sbarramento o altri idonei strumenti applicabili nello specifico contesto di riferimento.

In caso di ritrovamento di rifiuti abbandonati e di danni alle opere di segnalazione/protezione, l'operatore dell'impianto è tenuta ad attivarsi per il ripristino della funzionalità di tali strumenti e ad effettuare la comprovante documentazione fotografica.

5.11 Smaltimento di RAEE contenente dati personali pertinenti all'attività lavorativa

La dismissione di un supporto di memorizzazione, per obsolescenza o a seguito di cessata erogazione del servizio, oppure per cambio infrastrutture, così come il suo riutilizzo, deve avvenire nella stretta osservanza di quanto indicato dal "Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali" e riportato all'interno dell'IST/DIRIT/05 "Gestione Asset" (in particolare &5.5.1 Dismissione e &5.5.2 Riutilizzo).

5.12 Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

Per la dichiarazione annuale di rito al Catasto dei rifiuti, il Responsabile dell'UO RIFAM o delegato assicura, entro la data indicata per ciascun anno dall'Ecocerved, l'invio alla Camera di Commercio del MUD. L'invio viene effettuato direttamente tramite software gestione per gli impianti/DTR muniti e tramite Ecocerved delle scansioni delle copie cartacee.

6 VIOLAZIONI

Il mancato rispetto della procedura e delle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti (dtr, raccolta, trasporto, classificazione) integra violazioni di rilievo penale personale (deposito incontrollato dei rifiuti ex art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006; esercizio abusivo di discarica ex art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006 ed ex d.lgs. 36/2003 e s.m.i., ecc.) o le sanzioni amministrative di cui all'art. 258 del d.lgs. 152/2006 (omessa o errata compilazione di FIR e formulari). L'eventuale abbandono di rifiuti prodotti dal processo depurativo, esporrebbe la società anche all'irrogazione di sanzione amministrativa, applicata dal Giudice penale, ex L. 231/2003 (art. 25 undecies).



Procedura Gestionale S.G.I.

7 FLOW CHART ED ALLEGATI

<i>Codice</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tempi di archiviazione</i>	<i>Modalità</i>	<i>UO responsabile</i>
FC/PG3.31/01	Flow chart PG3.31	5 anni	Informatica	RIFAM/SISRU
Mod/PG3.31/03	Documento di trasporto materiale	5 anni	Cartaceo	Preposto alla gestione Rifiuti